

COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(COMPONENTE TASI)

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare, prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina a decorrere dal 1° Gennaio 2016, la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC", relativa al tributo sui servizi indivisibili di cui all'articolo 1 comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2
PRESUPPOSTO

1. Il presupposto impositivo della TASI si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, come definiti ai fini dell'Imposta municipale propria (IMU) ad eccezione dei terreni agricoli.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi della L. n. 208/2015, è abolita la TASI sull'abitazione principale (ad esclusione delle abitazioni di lusso categoria A/1, A/8, A/9) e le relative pertinenze, i fabbricati ad essa assimilati come disciplinati dall'art. 3 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU.

ARTICOLO 3
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ARTICOLO 4
SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune di San Cipriano Po applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ARTICOLO 5
SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2 del presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi, l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo solo se tale immobile non è adibito dallo stesso ad abitazione principale e non sia abitazione di lusso rientrante nelle categorie A/1, A/8, A/9, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile sarà tenuto al versamento della restante quota del tributo.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario, a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto, individuata nel periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

ARTICOLO 6 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 7 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento come previsto dal comma 676 della L. 27/12/2013 n. 147.
2. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis) del D.L. n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il termine fissato dalle norme Statali, in conformità con i servizi e con i costi individuati, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, anche differenziandole in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso, la somma delle aliquote TASI e IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può superare l'aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.

ARTICOLO 8 INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e le detrazioni TASI, saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e

per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ARTICOLO 9 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TASI, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento rimangano invariate.
2. In sede di prima applicazione del tributo, si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI.

ARTICOLO 10 MODALITA' DI VERSAMENTO

1. La TASI è versata direttamente al Comune mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, il Comune invia i modelli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli stessi il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione, nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate - 16 ottobre e 16 dicembre - e con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre per gli anni successivi; è facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo annuale in un' unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro superiore se le cifre decimali siano superiori a 49 centesimi o all'euro inferiore se le cifre decimali siano uguali o inferiori a 49 centesimi, come previsto dal comma 166 articolo 1 della Legge n. 296/2006.
5. L'imposta non dovrà essere versata qualora l'importo dovuto sia uguale o inferiore a € 12,00. Tale importo si intende riferito all'Imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ARTICOLO 11 RIMBORSI

1. Il contribuente deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data di pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso verrà effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Sulle somme da rimborsare verranno corrisposti gli interessi pari al tasso legale incrementato di 3 punti percentuali, ai sensi dell'articolo 1 comma 165 della Legge n. 296/2006, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Non si procederà al rimborso di somme inferiori a € 12,00.

ARTICOLO 12 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ARTICOLO 13 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad Enti di gestione di Servizi Pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzioni di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla corretta rilevazione, l'Ente procederà all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui agli articoli 2729 del Codice Civile.
2. Nei casi in cui, dalle verifiche condotte venga riscontrata, la mancanza, l'insufficienza, la tardività del versamento, ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento, sottoscritto dal Funzionario Responsabile del Tributo, motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggior tributo dovuto, oltre agli interessi, sanzioni e spese.
3. Non si procederà all'emissione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva, qualora l'importo dovuto a titolo d'imposta sia inferiore ad € 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

ARTICOLO 14 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, verrà irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

2. Per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, qualora la violazione non sia stata contestata e l'autore o i soggetti obbligati non abbiano avuto formale conoscenza e provvedano spontaneamente alla regolarizzazione, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alla riduzione prevista per il ravvedimento dal comma 1, articolo 13 D.Lgs. n. 472/1997, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 13 comma 1 lettera "a", entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 100,00.
6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione di cui ai commi 4 e 5, sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
7. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso, sono computati nella misura del vigente tasso legale, incrementato di 3 punti percentuali, ai sensi dell'articolo 1 comma 165 della Legge n. 296/2006. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
8. Ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è anticipato al 01.01.2016 il nuovo sistema sanzionatorio penale ed amministrativo introdotto con il D.Lgs. 158/2015, vale a dire la riduzione della sanzione minima per ravvedimenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza.
9. Per quanto non specificatamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, di cui ai D.Lgs. n. 471 e n. 472/1997.

ARTICOLO 15 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'articolo 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, al tributo comunale si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento generale per la gestione delle entrate comunali, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. n. 218/1997.

ARTICOLO 16 RATEAZIONE DEL PAGAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO

5. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, per importi non inferiori ad € 200,00, la rateazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento.

6. La rateazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateazione è emanato dal Funzionario Responsabile del tributo.
7. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi di accertamento. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto sarà immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non potrà più essere rateizzato.

ARTICOLO 17 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva verrà effettuata secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

ARTICOLO 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

ARTICOLO 19 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ARTICOLO 20 ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2016.

ARTICOLO 21 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa Nazionale.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento, si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.